



Enrica Di Petrillo
Notaio in Napoli

STATUTO
della "FONDAZIONE DOMENICO MOCCIA ETS"

ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DOMENICO MOCCIA ETS".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE DOMENICO MOCCIA ETS".

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli alla via Benedetto Croce n. 38.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, come indicate alle seguenti lettere dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

Lettera c) - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; e dunque le prestazioni socio-sanitarie come attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite da effettuarsi mediante:

assistenza domiciliare integrata, servizi infermieristici domiciliari;

sostegno socio-relazionale alla famiglia, consulenza sociale, inserimento in strutture a bassa intensità assistenziale, caratterizzate da una particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, spesso indivisibile da quella sociale nelle aree di intervento come definite dal citato DPCM 129/2001:

Materno-infantile: Tutela dei minori, disagio familiare.

Anziani e Disabili: Assistenza a persone con patologie cronico-degenerative o inabilità.

Salute mentale e dipendenze: Patologie psichiatriche, droga, alcool e farmaci.

Pazienti terminali e HIV: Cure palliative e assistenza in strutture dedicate.

Detta attività di promozione ed esecuzione, anche diretta, di attività mirate alla prevenzione/cura delle patologie ad elevato rischio di mortalità ed assistenza dei malati terminali/supporto alle famiglie degli stessi, potrà comprendere la

gestione di centri di ricerca e terapia per pazienti terminali secondo i requisiti definiti dalla normativa Regionale di riferimento, mediante l'acquisizione al patrimonio della fondazione di manufatti e pertinenze funzionali a tale scopo. Il processo assistenziale si effettuerà anche a favore di soggetti taggati e delle fasce deboli della popolazione, si articolerà in ricerca e cure relative alla necessità di approntare mezzi e risorse per:

- day hospital (day care), per lo svolgimento di attività clinico terapeutiche;
- terapie specifiche ai bisogni clinici;
- attività infermieristica di sostegno;
- aiuto sociale (pratiche burocratiche/attivazione di aiuti economici);
- supporto psicologico al paziente e/o ai familiari;
- attività di mobilitazione per mantenere il più a lungo possibile l'auto-sufficienza del paziente;
- supporto relazionale mediante la presenza di volontari.

L'assistenza al malato e al suo nucleo familiare presso l'hospice sarà effettuata da figure professionali esperte in Cure Palliative: medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, volontari.

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e dunque organizzare e gestire corsi di formazione professionale nei settori di attività della fondazione

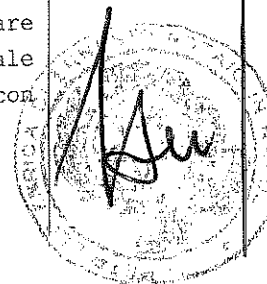
anche mediante la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado, sia private che pubbliche, stipulando i relativi contratti di gestione e le relative convezioni.

lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e dunque:

- promuovere la tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, anche mediante l'allestimento di sale espositive, biblioteche, raccolte e collezioni di beni, la conservazione di monumenti, di musei, di opere d'arte e di beni di valore storico, artistico, culturale, archeologico, ambientale e scientifico anche mediante la gestione e custodia di beni e manufatti che detengano un riconosciuto valore culturale, scientifico e ricreativo di cui al D.Lgs. 44/2004
- (Codice dei beni culturali);

lettera h) - ricerca scientifica di particolare rilievo;

- promuovere la ricerca scientifica, allo scopo di sviluppare la conoscenza umana nel settore medico-scientifico in generale e quindi in tutti i settori della medicina specialistica, con



particolare riferimento alla medicina oncologica, alla diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, radioterapia, medicina nucleare, terapia strumentale e metabolica, al fine di supportare la prevenzione e cura di tutte le patologie dell'essere umano.

- contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca o altre fondazioni e associazioni, allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai risvolti applicativi e quindi con specifica attenzione alla sperimentazione clinica dei risultati della ricerca scientifica.

tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri, laboratori di ricerca, centri di studio, fornendo il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento dei piani sanitari in materia di ricerca sanitaria con attività che assicurino:

- a) il rapido trasferimento dei risultati alla pratica assistenziale;
- b) la validazione scientifica di metodologie diagnostiche e terapeutiche;
- c) la formulazione e diffusione di protocolli diagnostici e terapeutici;
- d) la formazione di personale specializzato per trasferimento dei risultati della ricerca scientifica;
- e) la diffusione dell'informazione e dell'educazione sanitaria.

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera q) - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

all'uopo la fondazione potrà realizzare, acquistare, gestire, ricevere o concedere in locazione residenze per studenti o persone che frequentino corsi universitari, master, corsi di specializzazione o di formazione in genere, nonché residenze per i familiari dei pazienti ricoverati in strutture sanitarie;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La fondazione, per l'attuazione degli scopi potrà:

- contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca o altre fondazioni e associazioni, allo sviluppo della ricerca medica.

Per il raggiungimento degli scopi statutarî:

- la Fondazione provvederà oltrech  con i proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attivit  istituzionali anche con i mezzi derivanti da eventuali contributi per la ricerca scientifica e da prestazioni e servizi resi ad enti e privati;

- la Fondazione potr  realizzare iniziative d'interesse sociale in Italia e all'estero nella normalit  e in situazioni di particolare disagio ed emergenza, avvalendosi di progettualit  propria e/o collaborazione con Enti e Associazioni di volontariato con finalit  di solidariet  sociale che operino nel settore dell'assistenza sanitaria (domiciliare, territoriale, protezione civile e volontariato internazionale).

- la Fondazione potr  promuovere ogni attivit  strumentale utile o necessaria ai propri scopi, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con imprese, societ , nonch  con altri soggetti, pubblici o privati operanti nel territorio nazionale e internazionale, che perseguano finalit  analoghe alle proprie;

- inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione potr :

a) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezione di film e documentari, anche direttamente realizzati; gruppi di studio e di ricerca;

b) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonch  i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;

c) realizzare riviste con cadenza periodica nonch  ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;

d) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati alla ricerca scientifica;

e) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche; nonch  strumenti informatici e telematici;

f) acquisire la titolarit  di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi e/o alle attivit  di cui ai punti precedenti;

- la Fondazione potr  inoltre:

acquistare immobili in propriet , in locazione, leasing o comodato, da utilizzare per gli scopi statutarî o come sede delle attivit  previste dallo Statuto;

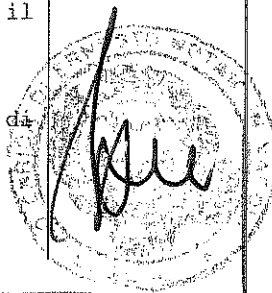
cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalit  analoghe a quelle istituzionali;

investire gli eventuali proventi della propria attivit  nella realizzazione degli scopi statutarî;

esercitare ogni altra attivit , anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

ART. 4 ATTIVIT  DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione pu  esercitare attivit  diverse da quelle di



cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della fondazione, di valore pari ad Euro 185.158,25 (centottantacinquemilacentocinquantotto/25) - dunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori

approva il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.
- Soci sostenitori benemeriti

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8 FONDATORI

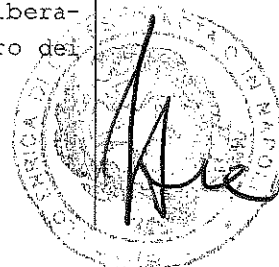
8.1 I Fondatori sono indicati nell'atto costitutivo.

ART. 9 PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private, nonché gli Enti Pubblici che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di servizi o di concessione in uso o comodato di immobili, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.



9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 9 BIS - SOCI SOSTENITORI BENEMERITI

Sono soci sostenitori benemeriti le persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo (danaro, attribuzione alla Fondazione della proprietà o concessione in uso gratuito di beni mobili ed immobili, prestazioni gratuite di servizi o di attività professionali, o altro contributo economicamente valutabile)

ART. 10 DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di trenta giorni comunicato al Consiglio di Amministrazione.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12 ASSEMBLEA DEI FONDATORI

12.1 L'assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori.

12.2 L'assemblea dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministra-

zione;

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 L'assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni dell'assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea medesima e dal segretario.

ART. 13 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

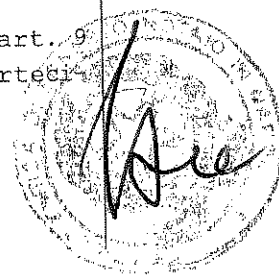
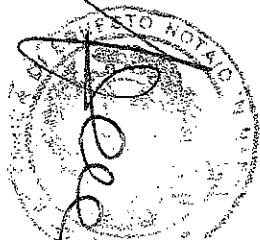
13.1 L'assemblea dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti.



L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

formula pareri consultivi, e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea e dal segretario.

ART. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, purchè in ogni caso in numero dispari.

Il numero e le persone dei Consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo della Fondazione e successivamente il numero dei Consiglieri sarà definito dall'Assemblea dei Fondatori.

Tutti i consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma (16.1). I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.5 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.9 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.10 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

L'Assemblea dei fondatori può deliberare la corresponsione di un compenso commisurato all'entità dell'impegno e dell'attività svolta.

ART. 17 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione

vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO

18.1 L'Assemblea dei Fondatori provvede, se ricorrono i presupposti di legge, alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale (costituito da tre membri effettivi e due supplenti).

All'organo di controllo compete anche la Revisione legale dei conti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essendo assegnata all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

18.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, eserciterà anche la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

18.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea dei Fondatori lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 20 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque

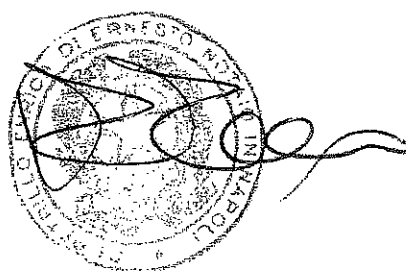
causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 21 CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signatures]
[Illegible signature]
[Illegible signature]
[Illegible signature]
[Illegible signature]
[Illegible signature]

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale nei miei

registri munito delle prescritte firme.

Si compone di 8..... fogli 1..... e

si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli,

[Handwritten signature]

